



CONEROBUS Spa

Via Bocconi 35, 60125 Ancona

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE FORNITRICI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art.1 Oggetto dell'appalto

La Conerobus Spa, socio di maggioranza della società Atma s.c.p.a., intende porre in essere un sistema di qualificazione delle Imprese fornitrici di gasolio per autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) con le quali saranno esperite gare periodiche, da una settimana a due mesi, mediante procedura negoziata per l'assegnazione delle forniture di gasolio per il periodo 01/02/2012 – 31/01/2014.

I prezzi di volta in volta proposti dall'azienda qualificata, dovranno essere al netto dell'IVA e contenere ogni onere relativo al trasporto e quant'altro necessario per effettuare la consegna presso i depositi aziendali.

Le forniture potranno essere effettuate anche con cadenza settimanale, in relazione al quantitativo di gasolio necessario per l'effettuazione dei servizi ed alla capienza delle cisterne aziendali presso i seguenti depositi le cui localizzazioni, nel periodo di validità del sistema di qualificazione, potrebbero essere soggette a modifiche:

- deposito di Ancona, Via Bocconi 35
- deposito di Marina di Montemarciano, S.S. 16 Km 283
- deposito di Castelfidardo, Via Che Guevara 70
- deposito di Osimo, Via San Gennaro 24
- deposito di Jesi, via Novello

Il quantitativo annuale presunto delle forniture è circa 4.000.000 di litri complessivi.

Art.2 Modalità di fornitura

Le consegne dovranno avvenire obbligatoriamente dalle ore 8 alle ore 12.00 del giorno feriale indicato di volta in volta nella lettera d'ordine.

La data espressa nella lettera d'ordine può essere prorogata, per cause di forza maggiore, alle ore 12.00 del giorno successivo a quello stabilito per la consegna.

Le consegne dovranno avvenire entro i termini indicati nel modulo d'offerta; solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dalla ditta fornitrice, le consegne potranno essere

effettuate, previo accordo con i responsabili dell' Ufficio Acquisti di Conerobus Spa in orario diverso da quello indicato.

Poiché Conerobus Spa svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino e con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall'Ufficio Metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale Conerobus Spa addetto, nei vari depositi di consegna. Non si accetteranno carichi che non rispettano le condizioni sopra indicate.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella lettera d'ordine. La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio espresso sia in litri che in chilogrammi
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento
- la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001% (10 ppm) di zolfo in peso

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore che firmerà il relativo verbale di consegna.

E' vietata all'Impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato a pena di nullità.

Art.3 Caratteristiche del prodotto

Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590:2004, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- acqua e sedimenti: max 0,05%
- zolfo: max 10 ppm (gasolio BTZ 0,001%)
- peso specifico a 15°: 0,835 kg/dm³ +1- 3% • temperatura alla consegna: max 20°.

Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi, direttamente dalla raffineria o dal deposito costiero di provenienza, ed intestati a Conerobus Spa.

Art.4 Disposizioni sulla sicurezza -responsabilità del fornitore

La Ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o le sedi di Conerobus Spa, dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora Conerobus Spa da ogni responsabilità civile o penale per:

- a) versamenti e spandimenti di gasolio e ogni altro evento di inquinamento che si dovesse

verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle pertinenze aziendali, saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;

- b) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Conerobus Spa od a terze persone, verificatesi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all'interno delle dipendenze aziendali.
- c) eventuali danni, anche indiretti, a cose di proprietà Conerobus Spa o di terzi.

Il trasportatore incaricato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le norme di cui al D.lgs.vo 04/02/2000 n. 40 (G.U n. 52 del 03/03/2000) e sue successive modificazioni.

Art.5 Controlli

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme EN ISO 20846:2004 e EN ISO 20884:2004.

Conerobus Spa potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione del peso, presso pesa pubblica, prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di disparità fra le quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse le relative note di credito o debito.

In tal caso si applicherà una penale pari alla differenza, se negativa, tra il quantitativo effettivamente rilevato e quello dichiarato per il costo unitario del prodotto consegnato.

Conerobus Spa procederà a verificare la temperatura e densità del prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.

Qualora nel caso di verifiche delle forniture, ad una stessa impresa verranno rilevate tre volte in un anno eccedenze superiori all'1%, l'impresa verrà esclusa dall'attuale sistema di qualificazione.

Art.6 Prezzi e pagamenti

Le offerte dovranno essere formulate, secondo quanto richiesto nel modulo di offerta, indicando il prezzo che l'impresa intende offrire per le forniture di gasolio previste per ogni singola gara oppure indicando lo sconto percentuale che l'impresa intende offrire rispetto al prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio, il c.d. "Prezzo Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera in vigore all'atto delle singole consegne che deve risultare inferiore al prezzo indicato nella eventuale convenzione con la centrale di committenza Consip. Il prezzo dovrà essere indicato in Litro/Euro con quattro cifre decimali e lo sconto con una cifra decimale.

Si aggiudicherà la fornitura oggetto di ogni singola gara all'impresa che avrà presentato la migliore offerta (prezzo più basso) o sconto maggiore.

Il pagamento di ogni singola fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

Eventuali subcontratti dovranno contenere apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, dandone adeguata dimostrazione a Conerobus Spa.

Art.7 Penalità

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

Qualora, nel caso di non rispetto dei tempi di fornitura, Conerobus, per assicurare la continuità dei servizi di trasporto erogato, dovesse ricorrere ad un altro fornitore, r eventuale maggior costo sostenuto sarà a carico del fornitore inadempiente. Conerobus Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante dalla mancata effettuazione della fornitura e per qualsiasi ulteriore danno derivanti ai mezzi aziendali conseguenti alle forniture fuori norma

Art.8 Termini e documentazione

Il presente avviso di qualificazione ha durata dal 01/02/2012 al 31/01/2014 nel corso dei quali in qualsiasi momento potrà essere presentata domanda di qualificazione.

Le Imprese interessate ad accedere al sistema di qualificazione dovranno presentare domanda scritta sottoscritta dal Legale rappresentate utilizzando il fac-simile predisposto.

Le Imprese che presenteranno domanda saranno qualificate dal momento in cui riceveranno formale comunicazione dell' avvenuta iscrizione.

Elenco documentazione da presentare a pena di esclusione:

A) certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione alla CCIAA o analogo registro per gli stati della comunità in corso di validità indicante i legali rappresentanti dell'Impresa ed il mancato verificarsi nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari, concordato preventivo, amministrazione controllata; in alternativa, ove il certificato del Registro delle Imprese non contenga la su indicata attestazione, potrà essere presentato, unitariamente al medesimo, il certificato della Cancelleria del Tribunale - Sezione fallimentare. In luogo dei certificati suindicati, le imprese potranno presentare la corrispondente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata. Le Imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza e tradotte in lingua italiana;

B) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale, sotto la propria responsabilità attesti l'assenza delle seguenti cause di esclusione ai sensi dell' art. 38 del d.lgs 163/2006:

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

C) Idonee dichiarazioni bancarie ad opera di Istituti di credito con i quali si sono intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi due anni (tale dichiarazione deve essere sottoscritta da Istituto di Credito con firma leggibile del funzionario che la rilascia).

D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi della vigente legislazione o in forme equivalenti per gli stati della comunità, con la quale si attesti il fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi, che non dovrà essere inferiore ad almeno €5.000.000,00.

E) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno inoltre, al fine della permanenza nel Sistema di Qualificazione, a comunicare tempestivamente alla Conerobus Spa, ogni modificazione che l'Impresa dovesse subire nel corso della vigenza del Sistema di Qualificazione tale da influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.

Il presente capitolato di fornitura è soggetto ad eventuali variazioni nel periodo di validità del sistema di qualificazione e sarà cura della Conerobus Spa comunicare tempestivamente le modifiche alle imprese già qualificate.

La documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e inviata al seguente indirizzo:

Conerobus Spa Ufficio Gare e Contratti - Via Bocconi 35 - 60125 Ancona. Il riferimento da indicare sulla busta deve essere il seguente: "**Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio btz 10 ppm per autotrazione**".

Art.9 Tutela dei dati personali

La Conerobus Spa, ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, tratterà i dati forniti dalle imprese richiedenti per le finalità connesse al presente sistema di qualificazione e per l'eventuale gestione dei contratti a seguito delle forniture di volta in volta assegnate.

Il titolare del trattamento dei dati è la Conerobus Spa. nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

Art. 10 Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dal o connessa al contratto qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Come previsto dal D.lgs n.28/2010 e dal D.M. n.180/2010 si applica il nuovo istituto della conciliazione per le controversie civili e commerciali.

Art. 11 Norma finale

Le altre aziende di TPL facenti parte di Atma s.c.p.a., potranno fare richiesta di utilizzo del presente sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione ed attivarne le relative procedure di acquisizione.

Ancona, 15/12/2011

f.to Il Direttore Generale

(Ing. Alfredo Fratolocchi)